

CIRCOLARE N. 272 DEL 30 LUGLIO 2008 “MATRICE DEI CONTI”

6° AGGIORNAMENTO

**CIRCOLARE N. 189 DEL 21 OTTOBRE 1993 “MANUALE DELLE
SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA PER GLI ORGANISMI DI
INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO”**

15° AGGIORNAMENTO

**CIRCOLARE N. 217 DEL 5 AGOSTO 1996 “MANUALE PER LA
COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA PER GLI
INTERMEDIARI FINANZIARI, PER GLI ISTITUTI DI PAGAMENTO E PER
GLI IMEL”**

12° AGGIORNAMENTO

**CIRCOLARE N. 248 DEL 26 GIUGNO 2002 “ISTRUZIONI PER LA
COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI STATISTICHE RELATIVE AI
TASSI DI INTERESSE ATTIVI E PASSIVI”**

2° AGGIORNAMENTO

**CIRCOLARE N. 154 DEL 22 NOVEMBRE 1991 “SEGNALAZIONI DI
VIGILANZA DELLE ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE. SCHEMI
DI RILEVAZIONE E ISTRUZIONI PER L’INOLTRO DEI FLUSSI
INFORMATIVI” – SCHEMI DI SEGNALAZIONE**

55° AGGIORNAMENTO

**CIRCOLARE N. 140 DELL’11 FEBBRAIO 1991 “ISTRUZIONI RELATIVE
ALLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA”**

4° AGGIORNAMENTO

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

Il presente documento contiene le bozze degli aggiornamenti delle Circolari n. 272 “Matrice dei Conti”, n. 189 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”, n. 217 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”, n. 248 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi di interesse attivi e passivi”, n. 140 “Istruzioni relative alla classificazione della clientela” e degli schemi della Circolare n. 154 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente documento, a: Banca d'Italia, Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale, Divisione Bilanci e segnalazioni, via Nazionale, 91, 00184 ROMA (una copia in formato elettronico va contestualmente inviata all'indirizzo: SERVIZIO.RAM.BILANCI@bancaditalia.it).

PREMESSA

Le presenti bozze di aggiornamenti delle Circolari n. 272 “Matrice dei Conti” (cfr. allegato 1), n. 189 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio” (cfr. allegato 2), n. 217 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL” (cfr. allegato 3), n. 248 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi di interesse attivi e passivi” (cfr. allegato 4), degli schemi della Circolare n. 154 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi” (cfr. allegato 5) e n. 140 “Istruzioni relative alla classificazione della clientela” (cfr. allegato 6) sono motivate dall’esigenza di recepire le novità connesse con i Regolamenti BCE in materia di segnalazioni statistiche (Regolamenti 2013/33 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie; 2013/34 relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie; 2013/38 relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento; 2013/43 relativo alle statistiche sui pagamenti) e con il nuovo Sistema Europeo dei Conti (SEC 2010).

Sarebbero altresì introdotte ulteriori modifiche connesse o con richieste della BCE non aventi carattere vincolante (c.d. *Guidelines*), o con nuove esigenze informative della Banca d'Italia. Per tali innovazioni, il presente documento di consultazione è corredato da un documento di AIR (Analisi d’Impatto della Regolamentazione), in cui sono riportate le valutazioni preliminari circa l’impatto degli interventi proposti (cfr. allegato 7).

Si procederebbe, infine, all’abrogazione delle segnalazioni mensili dei fondi aperti e delle SICAV (cosiddetta “Segnalazione sintetica”).

1. Descrizione degli interventi segnaletici

1.1 Circolare n. 272

1.1.1 Modifiche derivanti dai Regolamenti BCE (2013/33, 2013/34 e 2013/43)

Le integrazioni richieste dal Regolamento BCE 2013/33 attengono, tra l’altro, a:

- i. i flussi di cessione netti di finanziamenti verso clientela con controparti istituzioni finanziarie monetarie residenti in altri Paesi UME;
- ii. gli stock di finanziamenti oggetto di operazioni di cessione, diverse dalle cartolarizzazioni, cancellati dall’attivo della banca cedente e per i quali tale ultima continua a svolgere l’attività di *servicing*;
- iii. le cancellazioni (c.d. *write-off*) di finanziamenti cartolarizzati e cancellati dall’attivo, per i quali la banca *originator* svolge attività di *servicing*, con apertura per settore di attività economica (cfr. anche paragrafo 1.1.2, punto iii);

- iv. l'apertura della variabile "tipo *servicer*" per le sottovoci 58083.32-38 "Cessioni di finanziamenti verso clientela a soggetti diversi da Istituzioni Finanziarie monetarie – Finanziamenti oggetto di cancellazione dall'attivo" e 58086.02-10 "Acquisti di finanziamenti verso clientela da soggetti diversi da Istituzioni Finanziarie Monetarie – Oggetto di iscrizione nell'attivo".

Le modifiche richieste dal Regolamento BCE 2013/34, diverse da quelle che impattano sulla sottosezione I.4 "Tassi di interesse" che vengono descritte nel successivo paragrafo 1.4.1, riguardano, tra l'altro:

- v. l'apertura tra le durate "1-2 anni" e "2-5 anni" per i prestiti con durata originaria tra 1 e 5 anni di cui alle voci 58005 "Finanziamenti" e 58007 "Sofferenze";
- vi. lo spostamento della voce 58468 "Finanziamenti oltre il breve termine in euro a famiglie, istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e società non finanziarie residenti nell'area UEM (valore nominale)" dalla sottosezione II.1 Parte terza alla sottosezione I.3, con conseguente modifica della frequenza da trimestrale a mensile.

Le modifiche richieste dal Regolamento BCE 2013/43 impattano sulla sottosezione II.3 e attengono, tra l'altro, a:

- vii. l'apertura per "Stato di controparte" di una serie di evidenze segnaletiche (ad esempio, voci 58520, 58530, 58730);
- viii. la disaggregazione delle operazioni di pagamento (bonifici e addebiti/accrediti preautorizzati) secondo le modalità di avvio delle operazioni stesse (voci 58550, 58565 e 58567).

1.1.2 Altre modifiche

Le ulteriori modifiche rispetto a quelle derivanti dai Regolamenti BCE si riferirebbero, tra l'altro, ai seguenti profili:

- i. inserimento nella voce 58320 "Classificazione per destinazione economica: finanziamenti oltre il breve termine sull'interno" di due sottovoci relative a "Numero di domande ricevute" e "Numero di domande accolte";
- ii. ai fini della sezione I, integrazione dell'attuale attributo informativo "Finalità del credito" con i dettagli su "acquisto, costruzione, ristrutturazione immobili non residenziali" e "consolidamento di prestiti e/o costituzione di liquidità";
- iii. relativamente alla nuova voce di cui al punto iii del paragrafo 1.1.1, introduzione degli ulteriori attributi informativi riferiti alla "valuta", al "ramo di attività economica", alla "finalità", alla "provincia di controparte" e al "nominativo" del soggetto *originator*;
- iv. inserimento di informazioni sul numero delle apparecchiature POS connesse con contratti *acquiring*, distinguendo tra POS convenzionati esclusivamente con

- l'intermediario segnalante oppure con più soggetti e per tipologia (mono/multi circuito, carte di debito/credito);
- v. arricchimento delle voci relative alle operazioni in contante con dettagli geografici e settoriali; con riferimento alle sole operazioni in contante da ATM (ad esempio voci 58625, 58730) verrebbe introdotta la distinzione tra operazioni effettuate su ATM dell'azienda segnalante e su ATM di altre aziende;
 - vi. modifica della voce 58665 "Utilizzi fraudolenti: carte di credito", per allinearla a una simile voce prevista per gli intermediari finanziari;
 - vii. anticipo di 30 giorni del vigente termine di inoltro delle informazioni inerenti i servizi di pagamento (sottosezione II.3).

Inoltre, vengono fornite precisazioni sulle modalità di compilazione delle voci sulle cartolarizzazioni.

1.2 Circolare n. 189

1.2.1 Modifiche derivanti dai Regolamenti BCE (2013/33 e 2013/38)

Le modifiche richieste dai Regolamenti BCE 2013/33 e 2013/38 attengono, tra l'altro, a:

- i. la distinzione per "durata originaria" di una serie di fenomeni (ad esempio, voci 50434, 50444, 50559);
- ii. l'inserimento di voci di stock e di flusso sui titoli oggetto di operazioni pronti contro termine passive;
- iii. l'apertura per "area geografica" e la distinzione tra controparti IFM e altre controparti per le voci 50432, 50442 e 50476 relative agli strumenti derivati.

1.2.2 Altre modifiche

Per esigenze connesse con l'invio di dati alla BCE, il vigente termine di inoltro delle informazioni sui fondi chiusi (24° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento) sarebbe esteso anche alle SGR che gestiscono esclusivamente fondi chiusi mobiliari riservati a investitori qualificati.

Verrebbero abrogate le segnalazioni mensili dei fondi aperti e delle SICAV (cosiddetta "Segnalazione sintetica").

1.3 Circolare n. 217

1.3.1 Modifiche derivanti dai Regolamenti BCE (2013/43)

Le modifiche richieste dal Regolamento BCE 2013/43 si riferiscono alle voci della sottosezione II.12 "Servizi di pagamento e moneta elettronica" e attengono ai medesimi aspetti illustrati per la Circolare n. 272 (cfr. paragrafo 1.1.1, punti viii e ix).

Viene inoltre inserita una nuova voce relativa ai “Versamenti di contante presso ATM” (cfr. voce 58735), già prevista per le banche.

1.3.2 Altre modifiche

Le ulteriori modifiche rispetto a quelle derivanti dai Regolamenti BCE riguarderebbero, tra l’altro, i seguenti profili:

- i. coerentemente con l’esigenza di allineamento delle informazioni previste sui servizi di pagamento per le banche e per gli intermediari finanziari, sarebbero applicate agli intermediari finanziari le modifiche di cui al paragrafo 1.1.2, punti iv e v;
- ii. anticipo al 12° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento della segnalazione dei termini di inoltro delle informazioni sul *servicing*, in analogia con quanto previsto per le banche (voci 58208, 58210, 58212, 58214, 58216, nonché la nuova evidenza informativa di cui al punto successivo);
- iii. inserimento della medesima informativa proposta per le banche sulle cancellazioni di finanziamenti cartolarizzati e cancellati dall’attivo, per i quali l’intermediario *originator* svolge attività di *servicing* (cfr. paragrafo 1.1.1, punto iii e paragrafo 1.1.2, punto iii);
- iv. introduzione di maggiori dettagli informativi sulle garanzie rilasciate.

Inoltre, vengono fornite le medesime precisazioni sulle modalità di compilazione delle voci sulle cartolarizzazioni previste per le banche.

1.4 Circolare n. 248

Le presenti modifiche riguardano la sottosezione I.4 “Dati statistici mensili – Tassi di interesse” della Matrice dei conti.

1.4.1 Modifiche derivanti dal Regolamento BCE 2013/34

Le modifiche richieste dal Regolamento BCE 2013/34 attengono, tra l’altro, a:

- i. l’introduzione di nuove voci relative alla segnalazione dell’ammontare e dei tassi di interesse delle attività (rispettivamente deteriorate e non deteriorate) verso le famiglie e le società non finanziarie con durata originaria oltre l’anno;
- ii. l’inserimento di un attributo informativo volto a individuare gli ammontari dei finanziamenti oggetto di rinegoziazione, nell’ambito delle voci 40025 “Operazioni del periodo – operazioni attive – Finanziamenti alle famiglie diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti, e dai prestiti rotativi” e 40035 “Operazioni del periodo – operazioni attive – Finanziamenti alle società non finanziarie diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti, e dai prestiti rotativi”.

1.4.2 Altre modifiche

Le ulteriori modifiche rispetto a quelle derivanti dai Regolamenti BCE si riferirebbero, tra l'altro, ai seguenti profili:

- i. l'introduzione di un attributo informativo volto a individuare i tassi di interesse applicati ai finanziamenti oggetto di rinegoziazione, nell'ambito delle voci 40025 "Operazioni del periodo - operazioni attive - Finanziamenti alle famiglie diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti, e dai prestiti rotativi" e 40035 "Operazioni del periodo - operazioni attive - Finanziamenti alle società non finanziarie diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti, e dai prestiti rotativi";
- ii. l'introduzione dell'apertura per provincia di controparte per la voce 40025 "Operazioni del periodo – operazioni attive – Finanziamenti alle famiglie diversi dagli utilizzi di carte di credito, dai conti correnti, e dai prestiti rotativi"; tale attributo andrebbe segnalato per le finalità del credito diverse dai prestiti per l'acquisto della prima abitazione.

1.5 Circolare n. 140

1.5.1 Modifiche derivanti dal nuovo Sistema Europeo dei Conti Integrato (SEC 2010) e dai nuovi Regolamenti segnaletici BCE

Vengono introdotte le modifiche seguenti:

- i. istituzione di nuovi sottosettori/sottogruppi nella classificazione SAE (Settore di attività economica) allo scopo di recepire le novità introdotte dal SEC 2010, in particolare con riferimento al settore delle Società finanziarie;
- ii. un nuovo criterio di classificazione delle Società di partecipazione (Holding Companies) che sono ora tutte inserite nel settore finanziario;
- iii. il settore "Resto del Mondo" è interessato da ulteriori aperture informative che recepiscono alcune delle novità previste per i soggetti residenti (in particolare la separata evidenza di fondi di investimento monetari e non monetari e la distinzione tra fondi pensione e imprese di assicurazione).

1.5.2 Altre modifiche

Le modifiche non direttamente riconducibili al SEC 2010 o ai Regolamenti BCE riguarderebbero:

- i. un nuovo criterio di ripartizione del sottosettore delle "Imprese pubbliche" non finanziarie (047), i cui sottogruppi si ridurrebbero da 5 a 3 ("Imprese controllate dalle Amministrazioni centrali", "Imprese controllate da Amministrazioni locali", "Imprese controllate dalle altre Amministrazioni pubbliche");
- ii. l'eliminazione del sottogruppo "Agenti di cambio" (276), ruolo ad esaurimento che risulta oggi svuotato.

2. Decorrenza delle segnalazioni.

Le modifiche di cui ai presenti aggiornamenti entrerebbero in vigore a partire dal 31 dicembre 2014, ad eccezione di quanto segue:

- anticipo del termine di inoltro dei dati sui servizi di pagamento delle banche, che decorrerebbe dal 1° gennaio 2015;
- precisazioni sulle modalità di compilazione delle voci sulle cartolarizzazioni, che sarebbero immediatamente operative;
- abrogazione della “Segnalazione sintetica” dei fondi aperti e delle SICAV, che decorrerebbe dalla prima data segnaletica di riferimento successiva alla data di emanazione dell’aggiornamento della Circolare n. 189.

o o o

Per completezza di informativa si precisa che, con la medesima decorrenza del 31 dicembre 2014, verrà modificato il Provvedimento della Banca d’Italia del 29/04/2011 “Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione”, al fine di adeguarlo alle novità introdotte dal Regolamento BCE 2013/40 relativo alle attività e passività delle società veicolo per operazioni di cartolarizzazione dei crediti.